



**News n. 4 del 27 gennaio 2025
a cura dell'Ufficio del massimario**

Con la pronuncia in esame la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal T.a.r. per la Campania, dell'art. 19, commi 5-*quater*, 5-*quinqes* e 5-*sexies*, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., avendo rilevato che con una precedente decisione aveva già dichiarato non fondate le questioni promosse.

Si tratta di una decisione di rigetto con cui la Corte ha respinto la questione così come formulata dal giudice rimettente, senza conferire alla normativa un crisma di conformità a Costituzione (la pronuncia è sulla questione e non sulla legge): per cui produce un effetto solo *inter partes* e non *erga omnes*, comportando quale unica conseguenza effetto quella di precludere al medesimo giudice *a quo* di riproporla nello stesso stato e grado di quel giudizio.

Nell'occasione la decisione in commento ha rilevato che, rispetto alla precedente sentenza 22 dicembre 2023, n. 223, l'ordinanza di rimessione in esame (successiva alla predetta decisione del 2023) non aveva introdotto argomenti nuovi, o tali da indurre a una diversa conclusione.

Corte costituzionale, ordinanza 13 dicembre 2024, n. 199 – Pres. Barbera, Red. Antonini

Istruzione pubblica – Rete scolastica – Dimensionamento – Denunciata lesione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di istruzione – Questione analoga ad altre già dichiarate non fondate – Assenza di argomenti nuovi – Manifesta infondatezza della questione

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal TAR Campania, sez. quarta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. – dell'art. 19, commi 5-*quater*, 5-*quinqes* e 5-*sexies*, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano fissati i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché la sua distribuzione tra le regioni. (1)*

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 19, commi 5-*quater*, 5-*quinqes* e 5-*sexies*, del d.l. n. 98 del 2011,

come conv., che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano fissati i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché la sua distribuzione tra le regioni.

La questione era stata sollevata dal T.a.r. per la Campania, sez. IV, con ordinanza 30 ottobre 2023, n. 5884 (oggetto della News UM n. 129 del 15 dicembre 2023 alla quale si rinvia per ogni approfondimento), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

II. – La Corte costituzionale, in via preliminare ha ricostruito il quadro normativo regionale vigente. In particolare è stato osservato quanto segue:

- a) secondo il giudice rimettente, le disposizioni censurate violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., incidendo con un intervento di dettaglio nella materia di competenza legislativa concorrente "istruzione", alla quale la Corte costituzionale avrebbe ricondotto le norme sul dimensionamento scolastico;
- b) l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del richiamato comma 5-*sexies*, spiegata dall'avvocatura generale dello Stato sull'assunto dell'assoluta carenza di motivazione al riguardo, non è fondata, emergendo dall'ordinanza di rimessione, in maniera sintetica, ma chiara, che il provvedimento oggetto del giudizio *a quo* costituirebbe attuazione anche di tale disposizione, pertanto rilevante ai fini della decisione, e che la stessa presenterebbe un carattere di dettaglio identico a quello dei commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, a essa strettamente connessi, perciò lesivo dell'art. 117, terzo comma, Cost.;
- c) ciò premesso, la Corte osserva che, con la sentenza n. 223 del 2023, depositata il 22 dicembre 2023 e, quindi, sopravvenuta all'ordinanza di rimessione in scrutinio, ha già deciso questioni del tutto analoghe a quella ora in esame, promosse dalle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia con ricorsi aventi a oggetto l'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), disposizione che ha inserito i commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* nell'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito;
- d) nell'identificare l'ambito materiale cui ricondurre le previsioni impugnate, tale sentenza ha riconosciuto che esse "interferiscono con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico, costantemente inquadrato in tale ambito materiale dalla giurisprudenza di questa Corte";
 - d1) infatti, in base alla disciplina in esame è definito il contingente organico dei dirigenti scolastici e del personale direttivo e, nei limiti di questo, le regioni provvedono a organizzare la propria rete scolastica;
 - d2) la stessa sentenza ha ritenuto, però, che, nonostante tale interferenza, "le disposizioni in esame si fondano però, in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale";
 - d3) in particolare, esse afferiscono in primo luogo alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", di cui alla lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost., in quanto, sia sotto il profilo della determinazione del contingente, sia sotto quello della scelta del

superamento dell'istituto giuridico della reggenza, "sono relative a personale inserito nel pubblico impiego statale"; in secondo luogo, le stesse rientrano nella potestà legislativa esclusiva statale nella materia "norme generali sull'istruzione", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., avendo l'obiettivo di realizzare una revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici e perché mirano "a ridefinire un aspetto di fondo dell'autonomia funzionale [...] che caratterizza le istituzioni scolastiche, essendo rivolte a istituire un necessario binomio tra l'autonomia e la titolarità effettiva di un dirigente, sicché non si dà più la prima in assenza di tale figura";

- e) pertanto, la Corte osserva di aver già dichiarato non fondate le questioni promosse in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., rilevando che "[u]na volta riconosciuto che le norme impugnate sono state adottate nell'esercizio dei ricordati titoli di competenza legislativa esclusiva statale, non può lamentarsene il carattere di dettaglio";
- f) rispetto alla citata sentenza n. 223 del 2023, l'ordinanza di rimessione in esame non apporta argomenti nuovi, o tali da indurre a una diversa conclusione;
- g) di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata (*ex plurimis*, ordinanze n. 97 e n. 78 del 2024, n. 214 del 2023 e n. 220 del 2022).

III. – Per completezza, si segnala quanto segue:

- h) sulla organizzazione della rete scolastica si veda Corte cost. 28 ottobre 2024, n. 168, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. n) e g), cost., la l.reg. Sardegna n. 2 del 2024 che, nelle more dell'approvazione di una legge regionale di riforma, interviene in materia di istruzione e formazione stabilendo l'avvio della procedura per definire una norma di attuazione che preveda il mantenimento di tutte le autonomie scolastiche in essere nell'a.s. 2023-2024 (art. 1) nonché l'istituzione, presso le autonomie scolastiche oggetto di soppressione, e in via sperimentale, di un presidio con funzioni organizzative e gestorie (art. 2 e 3), i cui relativi oneri sono posti a carico della regione (art. 4);

h1) nell'occasione la Corte ha osservato che, nello svolgimento della funzione di dimensionamento scolastico le regioni – libere di definire il tipo e l'ubicazione delle istituzioni scolastiche e di decidere di istituire nuovi plessi o aggregare gli esistenti – devono, ai sensi della l. n. 197 del 2022 sulla riorganizzazione della rete scolastica, rispettare il contingente organico determinato dallo Stato e superare, a regime, l'istituto della reggenza (fatta salva la puntuale deroga percentuale per l'a.s. 2024-2025);

h2) è stato anche rilevato che la revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici va ricondotta alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di norme generali sull'istruzione, mirando la citata riforma a ridefinire un aspetto di fondo dell'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, tramite l'istituzione di un binomio tra l'autonomia e la titolarità effettiva di un dirigente;

h3) l'impugnato art. 1, pertanto, nel porsi l'obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, a prescindere dal contingente dirigenziale

definito dallo stato, contrasta con il principio della corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio; allo stesso modo, gli art. 2 e 3 – sottraendo parte del personale docente all'espletamento delle funzioni didattiche – incidono sull'autonomia scolastica e sulla stessa determinazione degli organici; le disposizioni regionali impugnate dal governo violano, altresì, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato, riguardando tutte personale inserito nel pubblico impiego statale. Ciò senza peraltro chiarire, per gli art. 2 e 3, in quale modo dovrebbe essere scelto il personale da assegnare ai citati presidi; rimanendo la restante disposizione della legge regionale, relativa alla sua entrata in vigore (art. 5), priva di autonoma portata normativa, la declaratoria di illegittimità costituzionale si estende all'intero testo normativo.

